



IL DIRETTORE GENERALE

D.D. n. 66 /2017

VISTO l'articolo 197, lettera c), del T.U. approvato con d.P.R. 1124 del 30 giugno 1965, e successive modificazioni, il quale prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento di studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

VISTI gli articoli 12 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO l'articolo 10 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il quale dispone che gli Enti ivi menzionati: *“svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2011, con il quale sono stati definiti, per il biennio economico 2011–2012, i criteri e le procedure per la realizzazione di studi e ricerche sulle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere, previsti dall'articolo 197, lettera c), del d.P.R. n. 1124/1965 innanzi citato;

VISTA la nota n. 32/0007474 del 12 dicembre 2011, con la quale il Ministero ha richiesto ad Unioncamere di manifestare eventualmente interesse allo svolgimento congiunto di una indagine sul tema: *“valutazione dei costi della mancata organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”*;

VISTA la nota n. 0023237 del 16 dicembre 2011, con la quale Unioncamere ha manifestato il proprio interesse istituzionale alla realizzazione congiunta dello studio proposto;

VISTA la convenzione stipulata in data 28 dicembre 2011 con *Unioncamere*, con la quale si prevede il rimborso dei costi sostenuti - nella misura massima di euro 188.190,00 - per la realizzazione di uno studio sul tema: *“la valutazione dei costi della mancata organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”*, nonché le modalità di presentazione e di valutazione del progetto;

VISTO il decreto direttoriale n. 289/2011 del 28 dicembre 2011, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di euro 188.190,00 (decreto n. 0009142 - clausola 001 - esercizio provenienza 2011 – Capitolo 5012, pg 20) per le finalità di cui alla convenzione 28 dicembre 2011 sopracitata;

VISTA la nota n. 0025948 del 28 dicembre 2016, con la quale Unioncamere ha espressamente riconosciuto che il tema dello studio sopracitato *“[...] non risulta più prioritario per questo Ente e che, pertanto, tale convenzione è da considerarsi decaduta per la quota di attività previste a carico di Unioncamere.”*;

RILEVATO che alla luce di tale comunicazione l'Amministrazione non ha interesse a proseguire le relative attività;

TENUTO CONTO che non si è tuttora provveduto all'erogazione dell'acconto, in favore di Unioncamere, previsto all'articolo 6 della convenzione del 28 dicembre 2011;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere alla revoca della convenzione 28 dicembre 2011, per la quale era stata impegnata la somma di euro 188.190,00;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione stipulata in data 28 dicembre 2011 con *Unioncamere*, con la quale si prevede il rimborso dei costi sostenuti - nella misura massima di euro 188.190,00 - per la realizzazione di uno studio sul tema: *“la valutazione dei costi della mancata organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”*, è revocata ad ogni effetto di legge.

2. Si provvederà al disimpegno della somma di euro 188.190,00 (euro centoottantottomilacentonovanta/00), impegnata con il decreto direttoriale n. 289/2011 del 28 dicembre 2011 (decreto n. 0009142 - clausola 001 - esercizio provenienza 2011 – Capitolo 5012, pg 20) per le finalità di cui alla convenzione 28 dicembre 2011.

Per effetto della revoca di cui al comma 1 non può derivare alcun onere in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 24 luglio 2017

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.